



Dr. Angelo Bigoni
NOTAIO
Piazzale della Repubblica, 1
24122 Bergamo
Tel. 035/ 0142541
e-mail: abigoni@notariato.it

Repertorio numero 16631

Raccolta numero 9652

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ

"TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno undici del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti dodici.

(11 DICEMBRE 2023)

In Iseo (BG) presso la sede legale della società "TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L." in Viale Europa n. 9, ove richiesto.

Innanzi a me dottor ANGELO BIGONI Notaio in Bergamo iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo è presente il signor

Zendra dottor Danilo nato a Lovere (BG) il 15 novembre 1971, residente in Costa Volpino (BG), Via Saletti n. 10, codice fiscale ZND DNL 71S15 E704V e domiciliato per la carica presso la sede della società subito detta, della cui identità personale io Notaio sono certo, e che agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di Amministratore Unico e legale rappresentante della società

"TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L."

con sede in Iseo (BS), Viale Europa n. 9, capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente versato, numero codice fiscale, numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia n. 98002670176 partita I.V.A. 03076600174 R.E.A. n. BS-358562, indirizzo PEC: ctas.sebino@pec.buffetti.it, mi chiede di assistere, per redigere il relativo verbale, all'assemblea di detta società, qui oggi indetta in unica convocazione per le ore 18.00 (diciotto) e con inizio all'ora suindicata, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Proposta di introduzione di diritti particolari del socio ex articolo 2468 Codice Civile;
2. Proposta di messa in liquidazione della società ai sensi dell'art. 2484 n.6 Codice Civile, nomina del liquidatore e attribuzione dei relativi poteri;
3. Delibere inerenti e conseguenti.

Aderendo alla richiesta faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'assemblea.

A norma dell'art. 19 (diciannove) dello statuto sociale e a richiesta degli intervenuti, il signor Zendra dottor Danilo assume la presidenza dell'assemblea e quindi constata e mi fa constatare che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dell'art. 18 (diciotto) dello statuto, mediante lettere con il riportato ordine del giorno, trasmesse agli aventi diritto tramite avviso di posta elettronica certificata spedito il 29 novembre 2023;

- con lui Amministratore Unico è presente in proprio o per delega, l'intero capitale sociale versato di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) avente diritto di voto, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", nel quale i soci sono nominativamente individuati, con indicazione del capitale rispettivamente detenuto e delle deleghe. Le deleghe vengono esibite al Presidente, ritenute valide e conservate tra gli atti della società;

- che risulta assente il Revisore Unico dott. Fantoni Emiliano.

Il Presidente precisa che ai portatori delle quote rappresentanti il capitale

REGISTRATO A

BERGAMO

Il 13 dicembre 2023

al n. 54700 serie 1T

Euro 356,00

sociale versato, presenti in assemblea, spetta il diritto di voto e che l'assemblea è validamente costituita per l'accertata presenza dell'intero capitale sociale e quindi valida a deliberare.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente dell'assemblea il quale, autorizzato all'unanimità dei presenti alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno, ricorda all'assemblea come la società abbia da tempo intrapreso un percorso finalizzato al trasferimento dell'attivo immobilizzato costituito dagli *assets* del servizio idrico presenti nel proprio patrimonio.

In particolare il Presidente ricorda agli intervenuti come la società abbia cessato la gestione operativa del servizio idrico integrato nell'anno 2008 e pertanto da tempo sono in essere rapporti con i gestori del servizio idrico integrato delle Province di Brescia e di Bergamo al fine di individuare un percorso per la cessione dei beni sopra indicati.

Il Presidente ricorda inoltre come la società sia stata costituita quale Consorzio con deliberazione della giunta regionale n. 30882 in data 15 aprile 1980, con scopo la tutela ecologica ed ambientale del lago d'Iseo. Il Consorzio era composto da n. 7 (sette) comuni (Castro, Lovere, Villongo, Sarnico, Iseo, Pisogne), n. 2 (due) province (Bergamo e Brescia), n. 3 Comunità Montane (M. Bronzone Basso Sebino, Alto Sebino, Sebino Bresciano). Successivamente il Consorzio è stato modificato in data 30 dicembre 1994 ai sensi degli art. 25 e 60 Legge 142/1990 trasformandosi in "Azienda Speciale" con una compagine consortile di n. 36 (trentasei) comuni [n. 22 (ventidue) provincia di Bergamo, n. 14 (quattordici) provincia di Brescia) e n. 2 (due) province (Brescia e Bergamo)]. In data 15 novembre 2002 il Consorzio è stato trasformato in società per azioni con capitale sociale di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero).

A seguito dell'istituzione da parte della Regione Lombardia degli ambiti territoriali (ATO), sono stati ceduti i rami d'azienda ai rispettivi gestori nella Provincia di Brescia e nella Provincia di Bergamo. A fronte di ciò in data 13 giugno 2011 la società è stata trasformata in società a responsabilità limitata con la riduzione del capitale sociale, con conseguente variazione dell'oggetto sociale che dallo scopo iniziale di gestione del servizio idrico e di depurazione si è ridimensionato alla gestione dei canoni di concessione amministrativa di reti ed impianti dati in concessione alle società di gestione, alla lavorazione e smaltimento di rifiuti vegetali da aree verdi, alghe e rifiuti solidi provenienti dalla pulizia di laghi e canali.

A questo punto il Presidente precisa come la società abbia esaurito il suo scopo per cui, anche in considerazione di un'importante riduzione dei costi per i soci, ritiene opportuno mettere in liquidazione la società con attribuzione ai Comuni di ciascuna Provincia di appartenenza degli *assets* del servizio idrico presenti nel territorio provinciale e ciò in considerazione delle modalità con cui detti *assets* sono stati, a suo tempo, apportati dai Comuni soci all'interno della società "TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L."

Il Presidente sottopone quindi all'esame dell'assemblea, la possibilità di introdurre diritti particolari in favore dei soci della società ex articolo 2468 C.C., riguardanti nello specifico il diritto di ricevere una porzione di attivo residuo non proporzionale rispetto alla propria partecipazione sociale.

In particolare Il Presidente precisa che verrebbero riconosciuti

rispettivamente a favore:_____

a) dei soci "COMUNE DI ADRARA S. MARTINO", "COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO", "COMUNE DI BOSSICO", "COMUNE DI CASTRO", "COMUNE DI COSTA VOLPINO", "COMUNE DI CREDARO", "COMUNE DI FONTENO", "COMUNE DI FORESTO SPARSO", "COMUNE DI GANDOSSO", "COMUNE DI LOVERE", "COMUNE DI PARZANICA", "COMUNE DI PIANICO", "COMUNE DI PREDORE", "COMUNE DI RIVA DI SOLTO", "COMUNE DI ROGNO", "COMUNE DI SARNICO", "COMUNE DI SOLTO COLLINA", "COMUNE DI SOVERE", "COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA", "COMUNE DI VIADANICA", "COMUNE VILLONGO", "COMUNE DI VIGOLO" e "PROVINCIA DI BERGAMO" il diritto a ricevere in natura la quota di liquidazione mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione del ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato di proprietà sociale posto nella Provincia di Bergamo ovvero, in caso tali beni siano venduti durante la fase di liquidazione, mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione di una somma di denaro equivalente al ricavato dalla vendita di tale ramo d'azienda, il tutto nel rispetto della procedura di liquidazione e della sua inderogabilità;_____

b) dei soci "COMUNE DI ISEO", "COMUNE DI MARONE", "COMUNE DI MONTE ISOLA", "COMUNE DI PARATICO", "COMUNE DI PISOGLNE", "COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO", "COMUNE DI SALE MARASINO", "COMUNE DI SULZANO", "COMUNE DI ZONE", "COMUNE DI ADRO", "COMUNE DI CAPRIOLO", "COMUNE DI CORTE FRANCA", "COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI", "COMUNE DI OME" e "PROVINCIA DI BRESCIA" il diritto a ricevere in natura la quota di liquidazione mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione del ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato di proprietà sociale posto nella Provincia di Brescia ovvero, in caso tali beni siano venduti durante la fase di liquidazione, mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione di una somma di denaro equivalente al ricavato dalla vendita di tale ramo d'azienda, il tutto nel rispetto della procedura di liquidazione e della sua inderogabilità con la precisazione che la sede sociale in Iseo non è ricompresa in alcun ramo d'azienda._____

Fa presente che, in caso di accoglimento delle proposte, si renderà necessario modificare l'art. 23 (ventitré) dello statuto sociale._____

Il Presidente, proseguendo nella trattazione di quanto all'ordine del giorno, espone i motivi che consigliano di procedere allo scioglimento anticipato della società e alla messa in liquidazione della stessa, proponendo di nominare sé stesso alla carica di liquidatore._____

Udita la relazione del Presidente, segue esauriente discussione quindi il Presidente invita l'assemblea a deliberare accertando quanto segue._____

L'assemblea dei soci della società_____

"TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L."_____

. preso atto della relazione del Presidente;_____

all'unanimità e più precisamente con il voto palese favorevole di tutti i soci presenti rappresentanti il 100% (cento per cento) del capitale sociale_____

delibera_____

a) di attribuire ai sensi dell'articolo 2468 C.C., rispettivamente a favore:_____

a) dei soci "COMUNE DI ADRARA S. MARTINO", "COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO", "COMUNE DI BOSSICO", "COMUNE DI CASTRO", "COMUNE DI COSTA VOLPINO", "COMUNE DI CREDARO", "COMUNE

DI FONTENO", "COMUNE DI FORESTO SPARSO", "COMUNE DI GANDOSSO", "COMUNE DI LOVERE", "COMUNE DI PARZANICA", "COMUNE DI PIANICO", "COMUNE DI PREDORE", "COMUNE DI RIVA DI SOLTO", "COMUNE DI ROGNO", "COMUNE DI SARNICO", "COMUNE DI SOLTO COLLINA", "COMUNE DI SOVERE", "COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA", "COMUNE DI VIADANICA", "COMUNE VILLONGO", "COMUNE DI VIGOLO" e "PROVINCIA DI BERGAMO" il diritto a ricevere in natura la quota di liquidazione mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione del ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato di proprietà sociale posto nella Provincia di Bergamo ovvero, in caso tali beni siano venduti durante la fase di liquidazione, mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione di una somma di denaro equivalente al ricavato dalla vendita di tale ramo d'azienda, il tutto nel rispetto della procedura di liquidazione e della sua inderogabilità;

b) dei soci "COMUNE DI ISEO", "COMUNE DI MARONE", "COMUNE DI MONTE ISOLA", "COMUNE DI PARATICO", "COMUNE DI PISOGLNE", "COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO", "COMUNE DI SALE MARASINO", "COMUNE DI SULZANO", "COMUNE DI ZONE", "COMUNE DI ADRO", "COMUNE DI CAPRIOLO", "COMUNE DI CORTE FRANCA", "COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI", "COMUNE DI OME" e "PROVINCIA DI BRESCIA" il diritto a ricevere in natura la quota di liquidazione mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione del ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato di proprietà sociale posto nella Provincia di Brescia ovvero, in caso tali beni siano venduti durante la fase di liquidazione, mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione di una somma di denaro equivalente al ricavato dalla vendita di tale ramo d'azienda, il tutto nel rispetto della procedura di liquidazione e della sua inderogabilità;

il tutto modificando conseguentemente l'articolo 23 del vigente statuto sociale come segue:

"ARTICOLO 23 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea dei soci delibera su:

- il numero dei liquidatori e le norme di funzionamento del Collegio in caso di nomina di una pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

Ai soci "COMUNE DI ADRARA S. MARTINO", "COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO", "COMUNE DI BOSSICO", "COMUNE DI CASTRO", "COMUNE DI COSTA VOLPINO", "COMUNE DI CREDARO", "COMUNE DI FONTENO", "COMUNE DI FORESTO SPARSO", "COMUNE DI GANDOSSO", "COMUNE DI LOVERE", "COMUNE DI PARZANICA", "COMUNE DI PIANICO", "COMUNE DI PREDORE", "COMUNE DI RIVA DI SOLTO", "COMUNE DI ROGNO", "COMUNE DI SARNICO", "COMUNE DI SOLTO COLLINA", "COMUNE DI SOVERE", "COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA", "COMUNE DI VIADANICA", "COMUNE VILLONGO", "COMUNE DI VIGOLO" e "PROVINCIA DI BERGAMO" spetta il diritto a ricevere in natura la quota di liquidazione mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione del ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato di

proprietà sociale posto nella Provincia di Bergamo ovvero, in caso tali beni siano venduti durante la fase di liquidazione, mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione di una somma di denaro equivalente al ricavato dalla vendita di tale ramo d'azienda, il tutto nel rispetto della procedura di liquidazione e della sua inderogabilità; mentre ai soci "COMUNE DI ISEO", "COMUNE DI MARONE", "COMUNE DI MONTE ISOLA", "COMUNE DI PARATICO", "COMUNE DI PISOGLNE", "COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO", "COMUNE DI SALE MARASINO", "COMUNE DI SULZANO", "COMUNE DI ZONE", "COMUNE DI ADRO", "COMUNE DI CAPRIOLO", "COMUNE DI CORTE FRANCA", "COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI", "COMUNE DI OME" e "PROVINCIA DI BRESCIA" spetta il diritto a ricevere in natura la quota di liquidazione mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione del ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato di proprietà sociale posto nella Provincia di Brescia ovvero, in caso tali beni siano venduti durante la fase di liquidazione, mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione di una somma di denaro equivalente al ricavato dalla vendita di tale ramo d'azienda, il tutto nel rispetto della procedura di liquidazione e della sua inderogabilità.

La restante parte del patrimonio, dopo la cessione/assegnazione degli assets di cui sopra e chiusa la fase di liquidazione e approvato il bilancio finale di liquidazione, verrà attribuito ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.";

- di modificare conseguentemente l'articolo 23 (ventitré) dello statuto sociale in modo che assuma la dizione che compare nel nuovo testo che, invariato per il resto, qui si allega sotto la lettera "B" anche ai sensi degli articoli 2480 e 2436 cod.civ. omessa la lettura a richiesta del comparente;

- di sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell'art. 2484 n.6 c.c. e di mettere la stessa in liquidazione, venendo così a cessare l'organo amministrativo in carica, il tutto nel rispetto dei termini d'efficacia previsti dalla legge;

- di nominare liquidatore il signor **Zendra dottor Danilo**, sopra identificato, cittadino italiano, che, presente, accetta l'incarico allo stesso compenso riconosciutogli in qualità di amministratore unico e pari ad Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) annui oltre cassa ed IVA ed incarica me notaio di procedere con i relativi adempimenti pubblicitari;

- di conferire al liquidatore testé nominato, ai sensi dell'art.2487 c.c., la rappresentanza della società ed ogni più ampio potere di natura sia ordinaria che straordinaria per provvedere a tutte le operazioni di liquidazione, con facoltà per lo stesso di cedere l'azienda sociale, rami di essa, ovvero cedere anche singoli beni o diritti o blocchi di essi, compiendo tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo;

- di conferire all'Amministratore Unico tutti i poteri per le operazioni necessarie e opportune per far risultare, attuare e perfezionare quanto qui deliberato e precisato, ratificato in tutto fin d'ora l'operato.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea alle ore diciotto e minuti cinquantasette.

Il presente verbale scritto dattiloscritto da persona di mia fiducia su undici pagine di tre fogli è stato letto da me notaio al comparente che, a mia

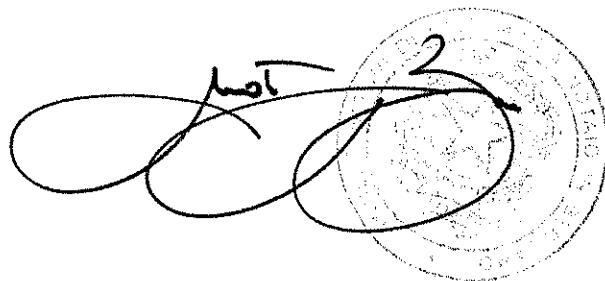
domanda, lo approva e a conferma con me notaio lo sottoscrive alle ore diciannove.

Firmato: Zendra Danilo

Firmato: Notaio Angelo Bigoni (L.s.)

SOCIO	PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 6. 11/12/2023	FIRMA
ADRARA SAN MARTINO quota 1,34%	DELEGATO BONOMELLI MAURO	<i>[Signature]</i>
ADRARA SAN ROCCO quota 0,63%	SINDACO PICCIOLI CAPELLI TIZIANO	<i>[Signature]</i>
ADRO quota 3,49%	SINDACO PAOLO ROSA	<i>[Signature]</i>
BOSSICO quota 0,75%	CONSIGLIERE PROVINCIALE BONOMELLI MAURO	<i>[Signature]</i>
CAPRIOLO quota 4,12%	SINDACO VEZZOLI LUIGI	<i>[Signature]</i>
CASTRO quota 0,68%	SINDACO FORESTI MARIANO	<i>[Signature]</i>
CORTEFRANCA quota 3,04%	ASSESSORE FILISETTI VINCENZO	<i>[Signature]</i>
COSTA VOLPINO quota 4,91%	ASSESSORE BONOMELLI MAURO	<i>[Signature]</i>
CREDARO quota 1,31%	DELEGATO BONOMELLI MAURO	<i>[Signature]</i>
FONTENO quota 0,69%	ASSESSORE BIGONI ALESSANDRO	<i>[Signature]</i>
FORESTO SPARSO quota 1,29%	DELEGATO BONOMELLI MAURO	<i>[Signature]</i>
GANDOSSO quota 0,51%	CONSIGLIERE MICHELI ELIDE	<i>[Signature]</i>
ISEO quota 4,87%	SINDACO GHITTI MARCO	<i>[Signature]</i>
LOVERE quota 3,59%	CONSIGLIERE CONTI GIANLUIGI	<i>[Signature]</i>
MARONE quota 2,22%	SINDACO RINALDI ALESSIO	<i>[Signature]</i>
MONTEISOLA quota 1,19%	SINDACO DI SALE MARASINO ZANOTTI MARISA	<i>[Signature]</i>
MONTEICELLI BRUSATI quota 1,73%	VICESINDACO BUFFOLI UGO	<i>[Signature]</i>
OME quota 1,45%	VICESINDACO MAIOLINI BIANCA	<i>[Signature]</i>
PARATICO quota 1,83%	ASSESSORE PIANEGONDA FRANCESCO	<i>[Signature]</i>
PARZANICA quota 0,62%	CRISTINELLI BATTISTA IN COLLEGAMENTO	<i>[Signature]</i>
PIANICO quota 0,66%	SINDACO PEZZOLI MAURIZIO	<i>[Signature]</i>
PISOGNE quota 5,44%	SINDACO DI SALE MARASINO ZANOTTI MARISA	<i>[Signature]</i>
PREDORE quota 1,22%	VICE SINDACO GHIRARDELLI FABIO	<i>[Signature]</i>
PROVAGLIO D' ISEO quota 2,94%	SINDACO SIMONINI VINCENZO	<i>[Signature]</i>
PROVINCIA DI BERGAMO quota 15%	CONSIGLIERE BONOMELLI MAURO	<i>[Signature]</i>
PROVINCIA DI BRESCIA quota 15%	CONSIGLIERE APOSTOLI MARCO	<i>[Signature]</i>
RIVA DI SOTTO quota 0,68%	DELEGATO BONOMELLI MAURO	<i>[Signature]</i>
ROGNO quota 1,94%	DELEGATO BONOMELLI MAURO	<i>[Signature]</i>
SALE MARASINO quota 2,05%	SINDACO ZANOTTI MARISA	<i>[Signature]</i>
SARNICO quota 3,21%	ASSESSORE BELLINI LORENZO	<i>[Signature]</i>
SOLTO COLLINA quota 1,01%	SINDACO DI PIANICO PEZZOLI MAURIZIO	<i>[Signature]</i>
SOVERE quota 2,68%	ASSESSORE FILIPPINI FRANCESCO	<i>[Signature]</i>
SULZANO quota 0,98%	SINDACO PEZZOTTI PAOLA	<i>[Signature]</i>
TAVERNOLA BERGAMASCA quota 1,54%	VICESINDACO ZANELLA ROBERTO	<i>[Signature]</i>
VIADANICA quota 0,66%	SINDACO VEGINI ANGELO	<i>[Signature]</i>
VIGOLO quota 0,76%	SINDACO GORI GABRIELE	<i>[Signature]</i>
VILLONGO quota 2,75%	SINDACO MICHELI FRANCESCO	<i>[Signature]</i>
ZONE quota 1,26%	SINDACO DI SALE MARASINO ZANOTTI MARISA	<i>[Signature]</i>

[Handwritten signature]





Dr. Angelo Bigoni
NOTAIO
Piazzale della Repubblica, 1
24122 Bergamo
Tel. 035/ 0142541
e-mail: abigoni@notariato.it

Allegato "B" al n. 16631/9652 di rep.

STATUTO

NORME DI FUNZIONAMENTO

Art.1) - DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata denominata

"TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L."

Art.2) - SEDE

La società ha sede legale in Iseo (BS) ma potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici commerciali ed amministrativi anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Art. 3) - OGGETTO

La società ha per oggetto:

- a) la gestione dei canoni di concessione amministrativa delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali concesse alla società di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato;
- b) la lavorazione e lo smaltimento di rifiuti vegetali da aree verdi e giardini, di alghe e di rifiuti solidi provenienti dalla pulizia di laghi e canali;
- c) la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di energia alternativa da fonti rinnovabili in genere per produzione di energia elettrica;
- d) la tutela ecologico-ambientale del lago d'Iseo, comprese le operazioni di risanamento e di bonifica;
- e) l'attuazione di tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie attive e passive, anche costituendo e/o partecipando ad altri enti e/o società, nonché associandosi con altri soggetti pubblici e/o privati, ritenute dall'organo amministrativo necessarie e utili per la realizzazione di quanto connesso anche indirettamente con l'oggetto sociale, purché non in via prevalente e non ai fini del collocamento di partecipazioni o valori immobiliari presso il pubblico e, comunque, con esclusione di tutte le attività di cui all'art.106 d.l. n.385/1993.

La società potrà altresì provvedere all'esercizio di attività in settori complementari ed affini a quelli elencati alle precedenti lettere a), b), c) e d). restano comunque escluse dall'oggetto sociale tutte quelle attività il cui esercizio è dalla legge riservato alle libere professioni.

Art.4) - DURATA

La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2100 salvo proroga od anticipato scioglimento ai sensi di legge.

Art. 5) - CAPITALE SOCIALE

Il capitale della società è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Art. 6) - DOMICILIAZIONE

Il domicilio degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominati, è quello che risulta dai libri sociali e dal Registro delle Imprese.

Art. 7) - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

Le quote sociali sono liberamente trasferibili tra i soci e a favore di società controllate dal socio cedente.

Nel caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote a terzi non soci, anche a titolo gratuito, occorrerà il consenso preventivo degli altri soci o l'espletamento della seguente procedura.

Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere per atto tra vivi la propria quota, deve comunicare la sua decisione a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando le generalità dell'acquirente, il prezzo richiesto e le modalità di pagamento o il valore della partecipazione.

Entro il termine di decadenza di sessanta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare al socio che intende alienare, la loro decisione.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato dagli altri soci in proporzione alle quote di partecipazione possedute.

In ogni caso di trasferimento a titolo gratuito il valore della quota, in mancanza di accordo, sarà determinato dal Collegio Arbitrale; è facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento sottastandosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dal Collegio Arbitrale.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la Società.

La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di trasferimento delle quote tra coniugi o parenti in linea retta, intendendosi tale trasferimento libero da ogni limitazione.

Art. 8) - RECESSO DEL SOCIO

Ai soci è consentito il diritto di recesso nei casi e nei modi previsti dalla legge.

La partecipazione del socio receduto sarà rimborsata sulla base della Situazione Patrimoniale appositamente redatta con riferimento alla data del recesso ed in conformità a quanto previsto dai commi terzo e quarto dell'art. 2473 del C.C.

Art. 9) - AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina, da un Amministratore Unico, da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Art. 10) - DURATA DELLA CARICA DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Ove siano stati nominati più Amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, ed ove sia stato nominato un Consiglio Di Amministrazione:

- qualora venga a cessare per qualsiasi causa un numero di Amministratori o Consiglieri inferiore alla metà degli stessi, gli altri provvedono a sostituirli;

gli Amministratori o Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea;

- qualora venga a cessare per qualsiasi causa un numero di Amministratori o Consiglieri pari alla metà degli stessi, decadono tutti gli Amministratori o l'intero Consiglio e gli altri Amministratori o componenti del Consiglio di Amministrazione devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo l'organo amministrativo compie solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 11) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e può nominare un Comitato Esecutivo o un o o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri nel rispetto delle norme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia con lettera raccomandata spedita ai suoi membri, ai sindaci effettivi e al Revisore se nominati, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci Effettivi o il revisore se nominati.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sarà necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni relative saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 12) - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli Amministratori Delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro quindici giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 13) - RAPPRESENTANZA

Ove la Società sia amministrata da un Amministratore Unico allo stesso compete la rappresentanza generale della Società.

Ove la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

Ove la Società sia amministrata da più Amministratori, la rappresentanza della Società potrà spettare agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, i.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 14) - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in

misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di Consiglieri Delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 15) - ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo legale dei conti potrà essere affidato dai soci ad un organo costituito da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due Supplenti, o da un Revisore che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza dei termini ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostruito.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del stesso Collegio.

Il compenso dei Sindaci e del Revisore è determinato dai soci, all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Nei casi previsti al secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. la nomina di un Collegio Sindacale è obbligatoria.

Art. 16) - DECISIONE DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto e sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni dei soci devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 17) - ASSEMBLEA

In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione Assembleare.

Art. 18) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali e dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima

convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci o il revisore se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 19) - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 20) - DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto che non sia socio, rappresentante o delegato di altro socio, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2371 del Codice Civile.

Art. 21) - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dagli articoli 4) e 5) dell'art. 2479 del C.C. è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art. 21 BIS) - COMITATO PER L'INDIRIZZO E IL CONTROLLO

Nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del controllo analogo sulle attività svolte dalla Società, gli enti pubblici soci esercitano la direzione politica-amministrativa mediante la definizione degli obiettivi e strategie gestionali in funzione del principio della sana gestione.

Al fine di assicurare ai soci della società l'esercizio di controllo analogo, gli stessi Enti Pubblici, in concorso tra loro e mediante un Comitato, eserciteranno il controllo con il compito di verificare il generale andamento della società.

Il Comitato per l'indirizzo ed il controllo, nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza dell'indirizzo politico-amministrativo, è composto da un numero massimo di tre membri che possono essere anche non soci.

I componenti del Comitato del Controllo durano in carica quanto l'organo amministrativo e l'Amministratore Unico e sono rieleggibili. Qualora venga a cessare per qualsiasi causa, uno o più membri del Comitato, l'Assemblea

provvederà alla relativa sostituzione. I nuovi componenti rimangono in carica fino alla decadenza del Comitato.

Il Comitato elegge tra i suoi membri il Coordinatore.

I compiti e le funzioni del Comitato non possono interferire l'Organo di controllo di cui all'articolo 15 del vigente statuto.

Il Comitato esercita le funzioni consultive di indirizzo strategico, vigilando sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani e finalità della società ed in particolare sulla gestione dei servizi svolti.

L'Organo Amministrativo sottopone a preventiva verifica del Comitato gli atti relativi a:

- orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento per il proseguimento dell'oggetto sociale;
- andamento economico-finanziario del bene aziendale;
- programmi di investimento per lo svolgimento dei servizi e programmi d'acquisto e di alienazione di immobili e di diritti reali su immobili, ovvero implicanti la costituzione di garanzie sugli immobili;
- programmi di partnership con soggetti pubblici e privati.

Ai membri del Comitato non vien assegnato alcun compenso di qualunque natura.

Art. 22) - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge, il bilancio può essere presentato ai soci entro il maggior termine di centottanta giorni.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Art. 23) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea delibera su:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

Ai soci "COMUNE DI ADRARA S. MARTINO", "COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO", "COMUNE DI BOSSICO", "COMUNE DI CASTRO", "COMUNE DI COSTA VOLPINO", "COMUNE DI CREDARO", "COMUNE DI FONTENO", "COMUNE DI FORESTO SPARSO", "COMUNE DI GANDOSSO", "COMUNE DI LOVERE", "COMUNE DI PARZANICA", "COMUNE DI PIANICO", "COMUNE DI PREDORE", "COMUNE DI RIVA DI SOLTTO", "COMUNE DI ROGNO", "COMUNE DI SARNICO", "COMUNE DI SOLTTO COLLINA", "COMUNE DI SOVERE", "COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA", "COMUNE DI VIADANICA", "COMUNE VILLONGO", "COMUNE DI VIGOLO" e "PROVINCIA DI BERGAMO" spetta il diritto a

ricevere in natura la quota di liquidazione mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione del ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato di proprietà sociale posto nella Provincia di Bergamo ovvero, in caso tali beni siano venduti durante la fase di liquidazione, mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione di una somma di denaro equivalente al ricavato dalla vendita di tale ramo d'azienda, il tutto nel rispetto della procedura di liquidazione e della sua inderogabilità; mentre ai soci "COMUNE DI ISEO", "COMUNE DI MARONE", "COMUNE DI MONTE ISOLA", "COMUNE DI PARATICO", "COMUNE DI PISOGLIO", "COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO", "COMUNE DI SALE MARASINO", "COMUNE DI SULZANO", "COMUNE DI ZONE", "COMUNE DI ADRO", "COMUNE DI CAPRIOLO", "COMUNE DI CORTE FRANCA", "COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI", "COMUNE DI OME" e "PROVINCIA DI BRESCIA" spetta il diritto a ricevere in natura la quota di liquidazione mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione del ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato di proprietà sociale posto nella Provincia di Brescia ovvero, in caso tali beni siano venduti durante la fase di liquidazione, mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione di una somma di denaro equivalente al ricavato dalla vendita di tale ramo d'azienda, il tutto nel rispetto della procedura di liquidazione e della sua inderogabilità.

La restante parte del patrimonio, dopo la cessione/assegnazione degli assets di cui sopra e chiusa la fase di liquidazione e approvato il bilancio finale di liquidazione, verrà attribuito ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

Art. 24) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e la società e la società o fra le società e gli eredi dei soci, che abbiano ad oggetti diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ed eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del pubblico ministero, sarà devoluta al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente dell'ordine dei Ragionieri e Dottori Commercialisti della provincia nel cui ambito ha sede la società su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

L'arbitro giudicherà quale amichevole compositore e senza formalità di procedura emettendo, entro sei mesi dal mandato, a pena di decadenza un lodo inappellabile e vincolante per le parti come se fosse la loro volontà negoziale.

Art. 25) - NORMA GENERALE

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile ed alle leggi speciali in materia di Società a responsabilità Limitata.

Firmato: Zendra Danilo

Firmato: Notaio Angelo Bigoni (L.s.)

Certificazione di conformità di documento informatico a documento cartaceo
(artt. 68-ter e 57-bis legge 16 febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto dott. Angelo Bigoni, Notaio in Bergamo, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bergamo, che la presente copia redatta su supporto digitale è conforme a documento originale redatto su supporto analogico conservato nei miei atti e firmato a norma di legge.
Bergamo, nel mio studio posto in Piazzale della Repubblica n. 1 il giorno 24 gennaio 2024.
Firmato digitalmente: Notaio Angelo Bigoni (L.s.)